

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

- | | | |
|----|------------------|--|
| 3 | IMPRESE | Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa |
| 5 | SOGGETTI IVA | Legge europea 2017 - Novità IVA - Indennizzo della garanzia sui rimborsi IVA - Recupero dell'IVA non dovuta |
| 7 | SOGGETTI IVA | <i>Split payment</i> - Novità del DL 50/2017 - Nuovi codici tributo |
| 9 | TUTTI I SOGGETTI | <i>Art bonus</i> - Erogazioni liberali ad una fondazione di diritto privato |
| 10 | DATORI DI LAVORO | Sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro |
| 11 | DATORI DI LAVORO | Quinquennio mobile e durata massima dei trattamenti di CIG |
| 13 | DATORI DI LAVORO | Lavoro agile - Assicurazione INAIL - Istruzioni operative |
| 14 | COMMITTENTI | Abrogazione del lavoro accessorio - Acquisto dei <i>voucher</i> telematici dopo il 17.3.2017 - Istanza di rimborso |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

- | | | |
|----|--------------|--|
| 16 | SOGGETTI IVA | Omessa o errata dichiarazione del volume d'affari - Avvisi di anomalia |
| 17 | IMPRESE | Abrogazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci |

PROCEDURE PRATICHE

- | | | |
|----|------------------|--|
| 18 | TUTTI I SOGGETTI | Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE e contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95 |
|----|------------------|--|

FISCALE

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI D'IMPRESA

L. 19.10.2017 n. 155

IMPRESA

L'art. 1 co. 1 della L. 19.10.2017 n. 155 (in *G.U.* 30.10.2017 n. 254) delega il Governo ad adottare, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, uno o più DLgs. per la riforma organica:

- delle procedure concorsuali attualmente previste dal RD 267/42;
- della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.

Inoltre, la delega è rivolta alla revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

L'art. 14 della L. 155/2017, infine, contiene alcune importanti novità riguardanti la modifica del codice civile e, nello specifico, in materia di diritto societario.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà tener conto della normativa dell'Unione Europea e in particolare (art. 1 co. 2 della L. 155/2017):

- del regolamento (UE) 20.5.2015 n. 848, recante la rifusione del regolamento (CE) 29.5.2000 n. 1346 relativo alle procedure d'insolvenza, che, salvo per alcune eccezioni, anche se entrato in vigore il 25.6.2015, ha trovato applicazione dal 26.6.2017;
- della Raccomandazione (UE) della Commissione europea 12.3.2014 n. 13514, "su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza".

Dovranno essere presi in considerazione, poi, anche i principi della "model law" elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

I principali profili innovativi della L. 155/2017 con riguardo alla riforma delle procedure concorsuali risultano i seguenti:

- nell'ambito dei principi generali sui quali si fonda la riforma (art. 2):
 - eliminazione della procedura fallimentare e sostituzione con quella di "liquidazione giudiziale";
 - semplificazione delle regole processuali con riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, tali da pregiudicare la celerità delle procedure concorsuali;
 - introduzione, mantenendo comunque ferma l'attuale nozione di insolvenza, di una specifica definizione di "stato di crisi";
- introduzione di una disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese (art. 3);

- nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, introduzione di una fase preventiva di “allerta”, finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale (art. 4);
- facilitazione all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 5);
- rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo (art. 6);
- nell'ambito della nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (che sostituirà il fallimento):
 - rafforzamento della posizione del curatore, quale *dominus* della procedura e previsione e integrazione della disciplina sull'incompatibilità fra incarichi assunti in diverse procedure (art. 7);
 - previsione di norme di coordinamento con le misure penali stabilite dal Codice delle leggi antimafia di cui al DLgs. 159/2011 e con la disciplina di cui al DLgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti per determinati reati (art. 13);
- previsione di un'esdebitazione di diritto per le insolvenze di minori dimensioni (art. 8);
- modificazioni della normativa sulle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 (art. 9);
- modifica della liquidazione coatta amministrativa, finalizzata a un sostanziale ridimensionamento di tale procedura (la quale viene prevista solo come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa - art. 15).

NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

In materia di diritto societario, il Governo dovrà:

- prevedere l'applicabilità dell'art. 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli amministratori delle spa verso i creditori sociali, anche alle srl (art. 14 co. 1 lett. a);
- abrogare l'art. 2394-bis c.c., sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 14 co. 1 lett. a);
- affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di “*istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale*”, per potere tempestivamente attivarsi per l'adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale (art. 14 co. 1 lett. b);
- integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'art. 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 14 co. 1 lett. c);
- prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle

cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2484 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali (art. 14 co. 1 lett. d);

- definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'art. 2486 c.c., recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale (art. 14 co. 1 lett. e);
- prevedere l'applicabilità alle srl, anche prive di organo di controllo, delle disposizioni dell'art. 2409 c.c., in tema di denuncia al Tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori (art. 14 co. 1 lett. f);
- estendere i casi nei quali per le srl è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (art. 14 co. 1 lett. g);
- prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di srl cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati (art. 14 co. 1 lett. i);
- prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo di srl, il Tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14 co. 1 lett. h).

FISCALE

LEGGE EUROPEA 2017 – NOVITÀ IVA – INDENNIZZO DELLA GARANZIA SUI RIMBORSI IVA – RECUPERO DELL'IVA NON DOVUTA

Legge europea 2017

SOGGETTI IVA

La legge europea 2017, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 8.11.2017 e in corso di pubblicazione in G.U., introduce alcune novità in materia di IVA, al fine di consentire la chiusura, ovvero di evitare l'apertura, di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte degli organi comunitari.

RISTORO FORFETARIO DEI COSTI PER LA GARANZIA SUI RIMBORSI IVA

L'art. 7 della legge europea 2017 prevede che ai soggetti passivi IVA che richiedono il rimborso dell'eccedenza IVA per un ammontare superiore a 30.000 euro e che, essendo considerati soggetti "a rischio" ai sensi dell'art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72, sono tenuti a

presentare la relativa garanzia, venga riconosciuta una somma forfetaria a titolo di ristoro dei costi sostenuti per la prestazione della garanzia medesima.

Tale somma è pari allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di durata della garanzia, e viene versata soltanto quando sia stato definitivamente accertato il diritto al rimborso (se non è stato emesso alcun avviso di rettifica o di accertamento, detto termine coincide con la scadenza fissata per l'emissione dell'avviso).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso presentate:

- con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2017;
- con il modello TR, relativamente al primo trimestre 2018.

RECUPERO DELL'IVA NON DOVUTA

L'art. 8 della legge europea 2017 introduce nel DPR 633/72 il nuovo art. 30-ter, in base al quale, in caso di applicazione di un'IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, il fornitore può richiedere la restituzione dell'imposta, a pena di decadenza:

- entro il termine di due anni dal versamento della stessa;
- ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Detto termine può essere superato nell'ipotesi di applicazione dell'imposta non dovuta ad una cessione o prestazione che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, la domanda può essere presentata entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

La restituzione dell'imposta è comunque esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA PER LE ESPORTAZIONI A FINI UMANITARI

L'art. 9 della legge europea 2017 introduce il regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni:

- destinati ad essere trasportati o spediti fuori dalla UE,
- effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo,
- in attuazione di scopi umanitari.

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

A tal fine, viene introdotta la lett. b-bis) all'art. 8 co. 1 del DPR 633/72 e viene abrogato il comma 5 dell'art. 26 della L. 125/2014.

FISCALE

SPLIT PAYMENT – NOVITÀ DEL DL 50/2017 – NUOVI CODICI TRIBUTO

Circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27

Ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2017 n. 139

SOGGETTI IVA

Con la circ. 7.11.2017 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di *split payment*, introdotte dal DL 50/2017. La nuova disciplina si applica con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.7.2017.

Il documento di prassi non esamina, invece, le ulteriori novità che dovrebbero essere introdotte a partire dall'1.1.2018 per effetto del DL 148/2017, ancora in attesa di conversione.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 del DL 50/2017, modificando l'art. 17-ter del DPR 633/72, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*.

Con riguardo all'individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette allo speciale meccanismo di assolvimento dell'IVA, l'Agenzia chiarisce che:

- occorre fare riferimento all'IPA (Indice delle PA), escludendo, però, da tale elenco i c.d. "Gestori di pubblici servizi";
- se la P.A. interessata non ha richiesto, pur essendovi obbligata, l'accreditamento all'IPA, e non ha comunicato al fornitore l'applicabilità dello *split payment*, sarà soggetta alle specifiche sanzioni.

Per quanto concerne l'individuazione delle società incluse nella speciale disciplina, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati annualmente dal MEF.

In proposito, si precisa che rientrano nell'ambito applicativo dello *split payment* anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle PA centrali e/o locali ex art. 17-ter co. 1-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 e/o da società da queste controllate. Tuttavia, rientrano in tale categoria soltanto quelle società per le quali sussiste il controllo congiunto di diritto ex art. 2 co. 1 lett. d) del DLgs. 175/2016, e non quelle per le quali sussistono soltanto partecipazioni minoritarie che, sommate, superano la percentuale del 50%.

ATTESTAZIONE DELLE PA E DELLE SOCIETÀ ACQUIRENTI

A seguito della pubblicazione degli elenchi definitivi delle società soggette allo *split payment* (in data 31.10.2017), non riveste più alcuna utilità, per il fornitore, l'attestazione di cui all'art. 17-ter co. 1-*quater* del DPR 633/72, riguardante la riconducibilità dell'acquirente alla speciale disciplina.

Infatti, dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, tale attestazione è da ritenersi priva di effetti giuridici ove in contrasto con gli elenchi stessi.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sotto il profilo oggettivo, si chiarisce, in particolare, che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica:

- se l'operazione viene resa nei confronti di esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;
- alle operazioni permutative *ex art.* 11 del DPR 633/72 (rilevando, ai fini dello *split payment*, soltanto gli eventuali conguagli);
- in caso di compensazioni di crediti contrapposti tra fornitore e acquirente, posto che entrambi rientrano tra i soggetti destinatari dello *split payment*.

Si precisa, altresì, che il meccanismo dello *split payment* prevale sul regime dell'IVA per cassa (art. 32-*bis* del DL 83/2012).

VERSAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI

La nuova disciplina in materia di scissione dei pagamenti consente anche alle società e alle PA che esercitano attività commerciale di effettuare il versamento dell'imposta da *split payment* mediante F24 (art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015). Con ris. 10.11.2017 n. 139, sono stati istituiti gli specifici codici tributo utilizzabili ai fini del suddetto versamento:

- codice "6041" con modello F24;
- codice "621E" con modello F24 EP.

PROFILI SANZIONATORI

In ragione dell'incertezza che ha caratterizzato l'attuazione della nuova disciplina in materia di *split payment*, è stata riconosciuta la non applicabilità delle sanzioni in caso di comportamenti irregolari attuati dai soggetti IVA successivamente all'1.7.2017 e fino al giorno precedente la pubblicazione della circ. n. 27/2017, purché l'IVA sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.

Pertanto, non è sanzionabile il fornitore che, erroneamente, ha emesso fattura:

- in regime ordinario, tra l'1.7.2017 e il 6.11.2017, nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal MEF;
- con applicazione dello *split payment*, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi (31.10.2017), nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi.

Inoltre, in caso di acquisti promiscui presso una P.A., non è sanzionabile il fornitore che abbia applicato erroneamente il meccanismo del reverse charge in luogo di quello dello *split payment*, ove tale comportamento si sia fondato sulle indicazioni fornite dalla PA acquirente.

FISCALE

ART BONUS – EROGAZIONI LIBERALI AD UNA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Ris. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 136

TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 7.11.2017 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione di diritto privato, avente però le caratteristiche che soddisfano il requisito dell'appartenenza pubblica, sono ammissibili all'*Art bonus* (art. 1 del DL 83/2013).

CONDIZIONI PER FRUIRE DELL'ART BONUS

L'*Art bonus* spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

REQUISITO DELL'APPARTENENZA PUBBLICA

La natura giuridica di diritto privato della fondazione, costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo, consente comunque l'ammissione al beneficio fiscale, posto che, nell'ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche da altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni. Ad esempio, nel caso in cui l'istituto:

- sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
- gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;
- sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- sia sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.

LAVORO

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Circ. INPS 3.11.2017 n. 163

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 3.11.2017 n. 163, l'INPS ha fornito le istruzioni operative che riguardano la fruizione degli sgravi contributivi disciplinati dal DM 12.9.2017 (previsti in via sperimentale dall'art. 25 del DLgs. 80/2015), riconosciuti ai datori di lavoro privati:

- in possesso del DURC;
- che, nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 31.8.2018, sottoscrivono e depositano presso il Ministero del Lavoro contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e privata.

REQUISITI DEI CONTRATTI COLLETTIVI

I contratti aziendali in esame devono:

- prevedere misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, riconducibili a determinate aree (sostegno alla genitorialità, flessibilità organizzativa, welfare aziendale);
- innovare e/o migliorare quanto già disposto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

Inoltre, tali accordi devono:

- risultare applicabili a un numero di dipendenti non inferiore al 70% degli occupati, in termini di forza aziendale, nell'anno civile precedente;
- essere stati depositati, entro i termini prescritti (il 31.10.2017 ai fini dell'ammissione a valere sulle risorse 2017), mediante le procedure telematiche disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.

CARATTERISTICHE DELLO SGRAVIO

Nella circ. n. 163/2017 si chiarisce che lo sgravio in argomento non è correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.

In ogni caso, il valore dello sgravio contributivo non potrà eccedere la misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dall'azienda nelle denunce contributive effettuate nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

PROCEDURA OPERATIVA

Operativamente, l'azienda interessata potrà inviare apposita domanda all'INPS:

- in via telematica, utilizzando il modulo di istanza “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito *www.inps.it*;
- entro il 15.11.2017, ai fini dell’ammissione a valere sulle risorse 2017.

Eseguiti i necessari controlli, l’Istituto previdenziale procederà ad ammettere le istanze allo sgravio finanziato con tali risorse a partire dal 16.12.2017, informando in via telematica i datori di lavoro ed attribuendo alle matricole ammesse, da gennaio 2018, il codice di autorizzazione “6J”.

Nel descrivere le modalità di fruizione dell’agevolazione mediante UniEmens, si precisa che, per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dovrà essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell’ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24.

LAVORO

QUINQUENNIO MOBILE E DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI DI CIG

Circ. Min. Lavoro 8.11.2017 n. 17

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 8.11.2017 n. 17, il Ministero del Lavoro ha illustrato i concetti di quinquennio e biennio mobile, utilizzati come parametri per definire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015 (CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà).

CRITERIO GENERALE

Il Ministero del Lavoro ricorda che ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 148/2015, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti in argomento non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile – 36 mesi in caso di CIGS con causale contratto di solidarietà – mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, per ciascuna unità produttiva i predetti trattamenti non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

A titolo esemplificativo, inoltre, si ricorda come l’art. 30 del DLgs. 148/2015 preveda, con riferimento all’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, una durata massima della prestazione non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile.

DEFINIZIONE DI QUINQUENNIO MOBILE

Nella circolare in esame, si chiarisce che per quinquennio mobile si intende:

- un periodo di tempo pari a 5 anni;
- da calcolarsi a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva.

Tale arco temporale, precisa il Ministero del Lavoro, costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo previsto dalla legge.

Pertanto, essendo un parametro mobile, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo, anche in costanza di utilizzo del trattamento, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

MODALITÀ DI CALCOLO

In termini pratici, per il calcolo della durata massima complessiva nel caso di un trattamento CIGS, occorre considerare l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione del trattamento e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti, ossia il c.d. "quinquennio mobile".

Se in tale lasso di tempo, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento di CIGS richiesto non può essere riconosciuto. Viene fatta eccezione per i periodi di solidarietà, per i quali, ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 148/2015, la durata massima viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente (in pratica, 36 mesi).

In ogni caso, il Ministero del Lavoro conferma che i periodi antecedenti al 24.9.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 148/2015) non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva della CIGO o della CIGS.

BIENNIO MOBILE

Invece, per quanto riguarda il biennio mobile, il Ministero del Lavoro ricorda come venga utilizzato anch'esso quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti e, pertanto, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile trovano applicazione per quello del biennio mobile in materia di CIGO e Fondi di solidarietà.

Nel caso della CIGO, si precisa, viene presa come riferimento la settimana anziché il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui l'art. 12 del DLgs. 148/2015, nel definire le durate massime, fa riferimento alla settimana come unità di misura. Ai sensi di tale norma, le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Inoltre, laddove l'azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda potrà essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo se è trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile, fatta eccezione per gli interventi richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (in genere, eventi meteo).

Invece, con riferimento ai fondi di solidarietà, come ad esempio il Fondo di integrazione salariale, il co. 3 dell'art. 29 stabilisce che nel caso di datori di lavoro con più di 15 dipendenti viene garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o

sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Invece, il co. 2 dell'art. 31 del DLgs. 148/2015 prevede che l'assegno di solidarietà possa essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

LAVORO

LAVORO AGILE - ASSICURAZIONE INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE

Circ. INAIL 2.11.2017 n. 48

DATORI DI
LAVORO

La circ. INAIL 2.11.2017 n. 48 ha diffuso le prime istruzioni operative per l'assolvimento degli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori che si avvalgono del lavoro agile (artt. 18 e ss. della L. 81/2017).

CARATTERISTICHE DEL LAVORO AGILE (C.D. "SMART WORKING")

Lo "smart working" costituisce una nuova modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato:

- che si realizza mediante un accordo scritto concluso tra lavoratore e azienda;
- in base al quale la prestazione lavorativa viene resa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa;
- anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per il suo svolgimento.

OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL LAVORO AGILE

Con riferimento agli adempimenti assicurativi in capo ai datori di lavoro che stipulino, con i propri lavoratori, un accordo di lavoro agile, l'INAIL precisa che:

- l'attività lavorativa "agile" mantiene i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo (artt. 1 e 4 del DPR 1124/65) e, pertanto, è assoggettata alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, mantenendo la classificazione tariffaria della medesima lavorazione svolta in azienda;
- la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, per i lavoratori agili, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori;
- la tutela contro gli infortuni sul lavoro, per il lavoro agile, ricorre quando sussiste una diretta connessione tra l'evento e la prestazione lavorativa. L'infortunio in itinere è riconosciuto solo se la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di

conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda, comunque, a criteri di ragionevolezza;

- non sussiste obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Invece, laddove il datore di lavoro non abbia in essere un rapporto assicurativo con l'INAIL, è tenuto ad effettuare la denuncia di esercizio al fine di assicurare i lavoratori dipendenti, compresi quelli che svolgono le attività in modalità agile.

COMUNICAZIONE DELL'ACCORDO SUL LAVORO AGILE

Il lavoro agile forma oggetto di comunicazione *ex art. 9-bis* del DL 510/96 e, quindi, a partire dal 15.11.2017, sul sito del Ministero del Lavoro, sarà disponibile un apposito modello per la comunicazione, da parte delle aziende, dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

LAVORO

ABROGAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO - ACQUISTO DEI *VOUCHER* TELEMATICI DOPO IL 17.3.2017 - ISTANZA DI RIMBORSO

Messaggio INPS 7.11.2017 n. 4405

COMMITTENTI

Il messaggio INPS 7.11.2017 n. 4405 rende noto che è possibile procedere alla richiesta di rimborso delle somme versate tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti, in data successiva al 17.3.2017, per l'acquisto dei *voucher* telematici di lavoro accessorio, abrogato, a partire dalla predetta data, dal DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).

ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI

I committenti interessati dovranno comunicare, mediante modello SC52:

- il tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Portale dei pagamenti, F24, bonifico, ecc.);
- la data di versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
- per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito al momento del pagamento;
- per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

Alla comunicazione dovrà essere allegato - ad esclusione dei pagamenti effettuati tramite F24 - la ricevuta del versamento.

ISTANZA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO

L'accoglimento dell'istanza passa attraverso:

- la "PRESA IN CARICO", con l'inserimento dei dati, da parte dell'operatore di sede, nella funzionalità "Rimborsi post DL 25/2017";
- l'istruttoria, al termine della quale sarà possibile procedere al rimborso tramite la procedura "PAGAMENTI VARI".

Effettuato il rimborso, l'operatore chiude l'istanza nella procedura intranet tramite la funzionalità "liquidazione". Al riguardo, l'INPS precisa che solo la sede che ha preso in carico l'istanza potrà effettuare la liquidazione, in analogia con le procedure standard di rimborso.

FISCALE

OMESSA O ERRATA DICHIARAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI – AVVISI DI ANOMALIA

Prov. Agenzia delle Entrate 8.11.2017 n. 251544

SOGGETTI IVA

Con provv. 8.11.2017 n. 251544, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità mediante le quali metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA le informazioni relative a possibili anomalie tra il volume d’affari dichiarato nell’ambito della dichiarazione IVA annuale e l’importo delle operazioni comunicate mediante il c.d. “spesometro” di cui al previgente art. 21 del DL 78/2010.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 1 co. 634-636 della L. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni derivanti dal confronto tra i dati dichiarati e quelli comunicati dal medesimo contribuente e dai suoi clienti ai sensi del previgente art. 21 del DL 78/2010 dai quali risulti che questi ha ommesso in tutto o in parte di dichiarare il volume d’affari conseguito.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE

Con il provv. 251544/2017 si prevede che l’Agenzia delle Entrate:

- comunichi le informazioni relative alle anomalie riscontrate nel volume d’affari mediante apposita comunicazione inviata via PEC;
- metta a disposizione le stesse informazioni all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente.

REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente, seguendo le istruzioni riportate nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, può:

- richiedere informazioni;
- fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria;
- regolarizzare errori od omissioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, indipendentemente dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate attività amministrative di controllo, purché anteriormente alla notifica di un atto di accertamento o al ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.

FISCALE

ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

IMPRESE

In sede di conversione in legge del DL 244/2016 (c.d. “milleproroghe”) è stata prevista l’abrogazione dell’art. 2 co. 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* del DL 138/2011, determinando l’abolizione dell’obbligo di effettuare:

- la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci;
- la comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società.

L’abrogazione opera per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 o ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016 (comunicazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nel 2017).

In altre parole, considerato che le suddette comunicazioni dovevano essere presentate entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (provv. 16.4.2014 n. 54581), non dovranno essere presentate entro il 30.11.2017 in relazione ai beni concessi in godimento o ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016.

FISCALE

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE
SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI, IVIE, IVAFE
E CONTRIBUTO INPS EXL. 335/95

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 30.11.2017 occorre versare la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e del contributo INPS ex L. 335/95, relativi al 2017, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per le società e gli enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

L'acconto risulta dovuto anche in ordine:

- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex DL 98/2011);
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato per autonomi, c.d. "forfetario" (ex L. 190/2014);
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7;
- all'addizionale delle imposte dirette del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" o "porno tax" (prevista dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 e successive modifiche);
- all'addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica.

La procedura in oggetto intende presentare:

- alcune tabelle riepilogative al fine di agevolare il calcolo degli acconti, evidenziando i righi del modello di dichiarazione da assumere a base per il calcolo e i relativi ammontari dovuti (nel caso di applicazione del c.d. "metodo storico"), con l'indicazione degli importi che determinano:
 - l'obbligo di versamento in una o due rate;
 - ovvero l'assenza di tale obbligo;
- un esempio di compilazione del Modello F24.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità di calcolo e versamento, si rinvia alle circolari per il professionista 10.11.2017 n. 10 e 14.11.2017 n. 11.

TABELLE RIASSUNTIVE

Persone fisiche - Modello REDDITI 2017 PF e dichiarazione IRAP 2017

Imposte dirette e IRAP

IRPEF (Rigo RN34)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) $\geq \text{€ } 258,00$	Se rigo IR21 $\geq \text{€ } 258,00$	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 [o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo] meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00$ \leq rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) $\leq \text{€ } 257,00$	Se $\text{€ } 52,00$ \leq rigo IR21 $\leq \text{€ } 257,00$	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 [o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo] (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) $\leq \text{€ } 51,00$	Se rigo IR21 $\leq \text{€ } 51,00$	Non si versa acconto

Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011

Quadro LM (Rigo LM42)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo LM42 $\geq \text{€ } 258,00$	Importo di rigo LM42 meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00 \leq$ rigo LM42 $\leq \text{€ } 257,00$	Importo di rigo LM42 (unica rata)
Se rigo LM42 $\leq \text{€ } 51,00$	Non si versa acconto

Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014

Quadro LM (Rigo LM42)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo LM42 $\geq \text{€ } 258,00$	Importo di rigo LM42 meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00 \leq$ rigo LM42 $\leq \text{€ } 257,00$	Importo di rigo LM42 (unica rata)
Se rigo LM42 $\leq \text{€ } 51,00$	Non si versa acconto

Cedolare "secca" sulle locazioni di immobili abitativi

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RB11, colonna 3 $\geq \text{€ } 272,00$	Importo di rigo RB11, colonna 3 $\times 95\%$ meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00 \leq$ rigo RB11,	Importo di rigo RB11,

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
colonna 3 \leq € 271,00	colonna 3 \times 95% (unica rata)
Se rigo RB11, colonna 3 \leq € 51,00	Non si versa acconto

IVIE

Quadro RW (Rigo RW7)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RW7, colonna 1 \geq € 258,00	Importo di rigo RW7, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RW7, colonna 1 \leq € 257,00	Importo di rigo RW7, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RW7, colonna 1 \leq € 51,00	Non si versa acconto

IVAFE

Quadro RW (Rigo RW6)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RW6, colonna 1 \geq € 258,00	Importo di rigo RW6, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RW6, colonna 1 \leq € 257,00	Importo di rigo RW6, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RW6, colonna 1 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ49, colonna 2 \geq € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RQ49, colonna 2 \leq € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Contributo INPS ex L. 335/95 - Soggetti in regime "ordinario"

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro RE	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	25,72%	RE25	RE25 \times 10,288%
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	RE25	RE25 \times 9,6%

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuenti in regime di vantaggio ex DL 98/2011

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro LM	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	25,72%	LM6 meno LM9	(LM6 meno LM9) × 10,288%
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	LM6 meno LM9	(LM6 meno LM9) × 9,6%

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro LM	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	25,72%	LM34 meno LM37	(LM34 meno LM37) × 10,288%
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	LM34 meno LM37	(LM34 meno LM37) × 9,6%

Società di persone - Modello REDDITI 2017 SP e dichiarazione IRAP 2017

Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se € 52,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

IRAP

IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo IR21 ≥ € 258,00	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se € 52,00 ≤ rigo IR21 ≤ € 257,00	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo IR21 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

Società di capitali ed enti commerciali - Modello REDDITI 2017 SC

IRES e IRAP

IRES (Rigo RN17)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN17 ≥ € 258,00	Se rigo IR21 ≥ € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RN17 ≤ € 257,00	Se € 21,00 ≤ rigo IR21 ≤ € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% (unica rata)
Se rigo RN17 ≤ € 20,00	Se rigo IR21 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica

Quadro RQ (Rigo RQ62, colonna 9)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) × 100% (unica rata)
Se rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 × 100% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori petrolifero ed energetico

Quadro RQ (Rigo RQ48, colonna 8)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ48, colonna 8 \geq € 258,00	Importo di rigo RQ48, colonna 8 \times 100% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RQ48, colonna 8 \leq € 257,00	Importo di rigo RQ48, colonna 8 \times 100% (unica rata)
Se rigo RQ48, colonna 8 \leq € 20,00	Non si versa acconto

Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) - Modello REDDITI 2017 ENC

IRES e IRAP

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN28 \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 100% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 100% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RN28 \leq € 257,00	Se € 21,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 100% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 100% (unica rata)
Se rigo RN28 \leq € 20,00	Se rigo IR21 \leq € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RQ49, colonna 2 \geq € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 \times 100% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RQ49, colonna 2 \leq € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 \times 100% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 \leq € 20,00	Non si versa acconto

CODICI TRIBUTI E CAUSALI CONTRIBUTO

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della seconda o dell'unica rata di acconto per il 2017.

Tipologia di acconto	Codice tributo
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1791
IVIE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
IVAFE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
“Cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841
Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4004
Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2005
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori del petrolio e dell’energia (art. 3 della L. 7/2009) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2014
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all’aliquota del 24%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all’aliquota del 25,72%	PXX

ESEMPIO

Si supponga che Mario Rossi, esercente attività di dottore commercialista, abbia determinato l’acconto IRPEF 2017:

- in sede di prima rata, con il metodo storico: posto che, per ipotesi, l’importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI 2017 ammonta a 10.000,00 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si è provveduto al versamento di 4.000,00 euro ($10.000,00 \times 100\% \times 40\%$);
- in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l’IRPEF dovuta per il 2017 (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500,00 euro, in data 30.11.2017 sarà corrisposto l’importo di 4.500,00 euro ($8.500,00 \times 100\% - 4.000,00$).


Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello REDDITI 2017 PF occorre aver indicato l’acconto dovuto per il 2017 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico”.

In particolare, detto rigo deve essere stato compilato come segue (anche se il pagamento che sarà eseguito a titolo di seconda rata ammonta a soli 4.500,00 euro).

RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹	4.000,00	Secondo o unico acconto ²	6.000,00
---------------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------

L'acconto IRAP 2017 risulta non dovuto, in quanto il professionista si ritiene privo di autonoma organizzazione.

Di seguito, viene riportato il modello F24 debitamente compilato.



Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITATO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE R I S I M R A 7 1 T 2 2 U 2 1 9 E barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI ROSSI nome MARIO

data di nascita: giorno 2 | mese 1 | anno 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | sesso (M o F) M | comune (o Stato estero) di nascita TORINO | prov. T | O

DOMICILIO FISCALE TORINO | prov. T | O | via e numero civico CORSO VINZAGLIO 100

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ | codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
4034		2017	4.500,00	
TOTALE A			4.500,00 B	+/- SALDO (A-B) 4.500,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C					D

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E					F

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Raw	Immob. variati	Ass.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G										H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I						L

FIRMA

Mario Rossi

SALDO FINALE EURO + 4.500,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno 3 mese 0 anno 1 1 2 0 1 7	AZIENDA _____ CAB/SPORTELLO _____	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
		n.ro _____
		tratto / emesso su _____
		cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

MOD. F24/11 - 2007 - EURO